



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 140 DEL 12 MAGGIO 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 88/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Alessandro Levanti, Componenti; dal sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 7 maggio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(256) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' FC CALCIO ACRÌ (ammenda di € 1.500,00) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 31.3.2009).

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto applicarsi alla società FC Calcio Acri la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva, osserva quanto segue

Il ricorso avverso l'impugnata decisione adottata dalla Commissione territoriale si limita alla posizione della società FC Calcio Acri, deferita per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale.

In *prime cure* il sodalizio è stato sanzionato con l'ammenda di €. 1.500,00 Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo l'insufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della società FC Calcio Acri in considerazione del negligente comportamento da essa tenuto e dei vantaggi agonistica derivatile dai fatti in oggetto.

Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate, mentre non sono *in toto* condivisibili le conclusioni della Procura circa l'entità della sanzione da infliggere alla società FC Calcio Acri.

Questa ha commesso una evidente leggerezza, ha tratto vantaggio in classifica dall'utilizzo di un calciatore non tesserato per essa ma ha agito in modo colposo e non doloso.

Peraltro, qualora fosse adottata la quantificazione proposta dalla Procura Federale si verrebbe a concretizzare una sperequazione rispetto all'entità delle sanzioni inflitte ai tesserati della società FC Calcio Acri.

La Commissione ritiene invece congrua la definizione della sanzione siccome risultante dal dispositivo, non prevedendo la normativa regolamentare in vigore per i casi tra cui rientra la fattispecie in esame alcuna automaticità della sanzione da irrogare, contemplando invece unicamente un minimo edittale.

Per garantire adeguata afflittività alla sanzione questa dovrà essere scontata nel corso della prossima stagione sportiva 2009/2010.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione applica alla società FC Calcio Acri la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010, e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(257) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' FC SAN MARCO (ammenda di € 1.000,00) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 31.3.2009).

Le società ASC D Jordan Aufugum, Polisposportiva Audace San Marco, Polisportiva Nuova S. Nicola Arcella, A.S. Spezzano Albanese, partecipanti al campionato regionale Calabria di prima categoria, con atto datato 3 dicembre 2008 denunciavano al Presidente del Comitato Regionale Calabria che la società FC San Marco aveva utilizzato nelle prime otto gare di campionato della stagione in corso il calciatore Daniele Lanza, che risultava tesserato per altra società.

La Procura federale, investita del caso, accertava che in effetti la società FC San Marco il 29 agosto 2008 aveva inviato all'ufficio competente la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento del calciatore Daniele Lanza, che non veniva accolta in quanto tale calciatore risultava già tesserato per altra società. Il mancato tesseramento era portato a conoscenza della società interessata con lettera 17 novembre 2008 dell'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria.

L'organo inquirente accertava altresì che il calciatore aveva partecipato in posizione irregolare ad otto gare di Campionato, disputate tutte in epoca precedente la comunicazione dell'Ufficio.

La Procura federale con atto datato 2 febbraio 2009 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria il calciatore Daniele Lanza (violazione artt. 1 comma 1 CGS; 40 comma 4 NOIF; 10 commi 2 e 6 CGS); il sig. Stefano Mungo ed il sig. Santo Spadafora, entrambi co-presidenti della società F.C. San Marco; i sigg.ri Bruno Siciliano, Pasquale Perrone, Andrea Ruffo, quali dirigenti della società FC San Marco (per tutti, violazione artt. 1 comma 1 CGS; 40 comma 4 NOIF; 10 commi 2 e 6 CGS); la società FC San Marco (responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione all'art. 1 comma 5 CGS).

Veniva più in particolare contestato: al Lanza di aver sottoscritto la richiesta di tesseramento per la società FC San Marco mentre era tesserato per altra società e di aver partecipato in posizione irregolare ad otto gare di campionato della società FC San Marco; al Mungo di aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del Lanza senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche e per aver consentito che il calciatore partecipasse alle otto gare di campionato di cui sopra in posizione irregolare; a Spadafora, Siciliano, Perrone e Ruffo per aver sottoscritto le distinte delle otto gare alle quali aveva partecipato il calciatore Lanza e per aver dichiarato con tale sottoscrizione che i calciatori indicati in ciascuna distinta, quindi anche il Lanza, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza (Spadafora una distinta; Siciliano quattro distinte; Perrone una distinta; Ruffo due distinte).

Innanzitutto la Commissione disciplinare Territoriale, la Procura Federale, all'udienza di discussione del deferimento, chiedeva che fossero comminate le seguenti sanzioni: per il Lanza mesi quattro di squalifica; per il Mungo mesi sei di inibizione; per lo Spadafora mesi tre di inibizione; per il Siciliano mesi quattro di inibizione; per il Perrone ed il Ruffo mesi tre di inibizione; per la società F.C. San Marco 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica ed € 1.000,00 di ammenda.

Si costituivano nel procedimento i deferiti, i quali chiedevano il proscioglimento.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 31 marzo 2009, irrogava al Lanza la squalifica sino al 30 ottobre 2009; al Mungo la inibizione sino al 30 settembre 2009; a Spadafora, Siciliano, Perrone e Ruffo la inibizione sino al 30 giugno 2009; alla società FC San Marco l'ammenda di € 1.000,00.

Avverso tale decisione propone ricorso la Procura federale per la modifica della statuizione di primo grado limitatamente alla mancata applicazione della penalizzazione dei punti in classifica.

Deduca la ricorrente che il giudice di primo grado avrebbe mancato di considerare il disposto dell'art. 10 comma 8 parte seconda CGS, che, nel caso in cui venga accertata la responsabilità diretta della società, prevede chiaramente e senza possibilità di diversa interpretazione l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g, h, i dell'art. 18 comma 1 CGS, tra le quali la penalizzazione di uno o più punti in classifica (lett. g).

Resiste al ricorso la società FC San Marco, la quale, con memoria scritta spedita a mezzo raccomandata il 14 aprile 2009, eccepisce l'improcedibilità e la inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 34 comma 7 e 35 comma 4.1 CGS; deduce la congruità della sanzione applicata dalla Commissione Disciplinare Territoriale e, comunque, la mancata violazione da parte della resistente dell'art. 40 comma 4 NOIF; conclude per l'accoglimento delle dispiagate eccezioni e, nel merito, per il rigetto del gravame e, più gradatamente, soccorrendo l'ipotesi di accoglimento del ricorso, per l'applicazione del minimo della pena.

All'udienza odierna sono comparse le parti, le quali si sono riportate alle rispettive conclusioni.

Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla società FC San Marco nonché dalla Procura federale.

Su tutte le eccezioni sollevate questa Commissione, a scioglimento della riserva, ha deciso come da separata ordinanza letta alle parti ed allegata al verbale di udienza.

Nel merito il ricorso è fondato.

Costituisce orientamento consolidato di questa Commissione che ai sensi dell'art. 10 comma 6 ultimo inciso CGS, qualora alle competizioni sportive partecipano calciatori sotto falso nome o che comunque non hanno titolo per prendervi parte, a società, dirigenti e tesserati si applicano le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Per il comma 8 dell'art. 10 CGS, se, come nel caso in esame, viene accertata la responsabilità diretta della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica), h) (retrocessione all'ultimo posto in classifica), i) (esclusione dal campionato) dell'art. 18 comma 1 CGS.

La motivazione della decisione impugnata appare dunque errata nella parte in cui, mossa dall'esigenza di graduare la pena in base all'elemento soggettivo della violazione, finisce per eludere la norma, mancando di applicare la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, in essa prevista.

La sanzione difatti è suscettibile di essere graduata, ma nell'ambito delle pene delle lettere g), h), i) comma 1 art. 18 CGS, da applicarsi secondo il prudente apprezzamento dell'organo giudicante in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione, senza quindi ricorrere, per i punti di penalizzazione in classifica, al criterio dell'automatismo.

Tale criterio, peraltro, è previsto dall'art. 17 comma 8 CGS con riferimento alle sanzioni inerenti alla disputa delle gare, la cui fattispecie è estranea al caso su cui si controverte.

Si ritiene equo sanzionare la società FC San Marco con la penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della decisione impugnata, commina alla società FC San Marco la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009. Conferma nel resto la decisione impugnata.

(232) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASC D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' FC SAN MARCO (ammenda di € 1.000,00) A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 31.3.2009).

La Commissione disciplinare nazionale,

letto il ricorso proposto dalla Soc. ASC D. Jordan Aufugum avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Calabria emessa a carico della Soc. San Marco, a seguito di deferimento della Procura Federale, di cui al CU n. 121 del 31.3.2009;

sentite la parte ricorrente, nonché la FC San Marco, parte resistente, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 36 comma 10 CGS;

riservato il provvedimento così come richiesto dalle parti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso come da separata ordinanza letta alle parti in udienza e allegata al relativo verbale.

Dispone incamerarsi la tassa versata.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

427

Pubblicato in Roma il 7 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete

~~~~~

## **2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'8 Maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE |

**RECLAMO N. 140 della società POL. SAN FILI**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 122 del 02.04.2009 (Ammenda di € 300,00, squalifica calciatore GALLO Francesco per SEI gare, squalifica calciatore PERROTTA Mario Francesco fino al 30.06.2010).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il direttore di gara a chiarimenti;

## RILEVA

- in via preliminare che, ai sensi dell'art.35 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione di fatti effettuata dalla reclamante, sostanzialmente differente da quella operata dall'arbitro
- che dal rapporto dell'arbitro della gara Pol.San Fili – A.S.D. Aprigliano Calcio del 28.03.2009, il cui contenuto è stato integralmente confermato dal direttore di gara nel corso dell'odierna seduta, risulta quanto segue:
  - il calciatore Gallo Francesco della Pol. San Fili, nel corso della gara teneva un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara, venendo, pertanto, espulso; il suddetto calciatore, a fine gara reiterava il suddetto comportamento ai danni dell'arbitro;
  - al termine dell'incontro, il direttore di gara veniva circondato da calciatori e dirigenti della società reclamante (non identificati dall'arbitro), che gli proferivano insulti e minacce. A tal proposito, il Commissario di campo nel proprio rapporto precisa che "l'intervento di alcuni giocatori ospiti e dei Carabinieri ha evitato il peggio";
  - l'arbitro, mentre si accingeva ad abbandonare l'impianto sportivo, riceveva offese e minacce da parte dei sostenitori della medesima società;
  - il calciatore Perrotta Mario Francesco della Pol. San Fili, a fine gara, colpiva il direttore di gara con un violento pugno in testa, senza provocargli conseguenze lesive.

Alla luce dei fatti narrati, è da ritenersi congrua l'ammenda inflitta alla società reclamante dal Giudice di primo grado a titolo di responsabilità oggettiva, mentre appare conforme a giustizia operare una riduzione sia della squalifica irrogata a Gallo Francesco che di quella inflitta a Perrotta Mario Francesco;

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di:

- ridurre la squalifica al calciatore Gallo Francesco a CINQUE giornate effettive;
- ridurre la squalifica al calciatore PERRATTA Mario Francesco fino al 31 MARZO 2010;
- confermare nel resto.

Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 141 della società A.S. VIRTUS GIOIA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 9.04.2009 (Squalifica allenatore AVVENTUROSO Pasquale fino al 30.07.2009).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il direttore di gara a chiarimenti;

## RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara U.S.C. Don Bosco – A.S. Virtus Gioia del 04.04.2009 risulta che:

- al 15° del I tempo, il direttore di gara consentiva l'entrata sul terreno di gioco del massaggiatore dell'A.S. Virtus Gioia per assistere un calciatore della propria società, infortunatosi. Mentre il massaggiatore prestava le proprie cure, si accendeva un diverbio fra i due allenatori, Avventuroso Pasquale (Virtus Gioia) e Carnà Trionfo (Don Bosco), al quale facevano seguito reciproche spinte ed, infine, schiaffi e pugni. A quel punto, gli occupanti delle due panchine ed alcuni calciatori che si trovavano sul terreno di gioco accorrevano verso i due contendenti e tentavano di dividerli, senza tuttavia riuscirci.

In quel frangente, facevano irruzione sul terreno di gioco numerosi tifosi di entrambe le società, provocando una rissa generale.

Il direttore di gara, dopo aver verificato l'impossibilità di giungere alla conclusione della gara, non potendo fronteggiare le turbolenze in atto, in considerazione anche dell'assenza delle Forze dell'Ordine, decideva di sospendere definitivamente la gara. Pertanto, provvedeva a notificare ai capitani delle società l'allontanamento dei due allenatori (non potendo farlo direttamente ai due interessati) e la sospensione definitiva dell'incontro.

Il Giudice di I grado, alla luce dei fatti verificatisi, fra i provvedimenti adottati squalificava l'allenatore della Società Virtus Gioia, Avventuroso Pasquale, fino al 30 luglio 2009 (cfr. C.U.n.39 del 09.04.2009 del Comitato Regionale Calabria).

La reclamante ricorre avverso la decisione suddetta sostenendo che non sia stato l'allenatore Avventuroso Pasquale a rendersi protagonista dello scontro con l'allenatore della società avversaria, come invece rilevato dal direttore di gara nel rapporto a sua firma, bensì il dirigente Saccà Roberto. Pertanto, nella considerazione che l'arbitro sia incorso in uno scambio di persona, ha allegato al reclamo le foto autenticate dei due tesserati in questione da mostrare al direttore di gara.

Quest'ultimo, sentito a chiarimenti nel corso dell'odierna seduta, dopo aver visionato attentamente entrambe le foto, ha confermato integralmente quanto dichiarato nel rapporto, asserendo di essere assolutamente certo dell'identità dell'allenatore Avventuroso Pasquale.

Pertanto, il reclamo deve essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

#### **RECLAMO N. 145 della società U.S.D. CARRAO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 62 del 22.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara- Carrao -Magisano F.Fedele del 19.4.2009 -col punteggio di 0 - 3).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante;

#### RILEVA

Preliminarmente che la società USD Carrao non ha provveduto all'invio della copia del reclamo alla controparte società Magisano in quanto la copia della ricevuta fax prodotta riporta un numero di telefono non corrispondente alla utenza della società Magisano; rilevato, comunque, che il giudice di I° grado nella decisione adottata nel Comunicato Ufficiale n. 62 pubblicato il 23.4.2009, ha correttamente applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per avere nella stessa impiegato il calciatore Mercurio Raffaele, espulso dal campo nel corso della gara Salcamp - Carrao disputata il 5.4.2009; ritenuto che, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del C.G.S., il calciatore era automaticamente squalificato per una gara, senza alcuna necessità della declaratoria da parte del Giudice Sportivo Territoriale; pertanto, il reclamo deve essere rigettato.

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'11 Maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Luigi	COMBARIATI	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE

RECLAMO N. 135 della società A.S.D. PRESILA VALLECUPO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 122 del 02.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Presila Vallecupo – San Mauro Marchesato del 15.3.2009 – con il punteggio di 0 - 3).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante;

considerato che con Comunicato Ufficiale n. 130 del 21.4.2009 questa Commissione ha sospeso il giudizio in merito al reclamo in epigrafe rimettendo gli atti alla Commissione Tesseramenti di Roma in ordine alla regolarità di tesseramento del calciatore Consoli Simone della società Presila Vallecupo;

ritenuto che con Comunicato Ufficiale n. 19/D dell'8 maggio 2009 la Commissione Tesseramenti di Roma ha dichiarato valido il tesseramento (trasferimento) del calciatore Consoli Simone in favore della società A.S.D. Presila Vallecupo;

ritenuto, quindi, che il calciatore Consoli Simone, al contrario di quanto accertato dal Giudice Sportivo Territoriale, aveva titolo per partecipare alla gara – Presila Vallecupo – San Mauro Marchesato del 15.3.2009 – poiché regolarmente tesserato per la società Presila Vallecupo;

rilevato che il reclamo deve essere accolto;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo ed in riforma della decisione di 1° grado, ripristina il risultato acquisito sul campo (PRESILA VALLECUPO – SAN MAURO MARCHESATO: 1 – 1);

dispone, infine accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 146 della società A.S.D. SAN VITO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 6.5.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – San Vito Calcio – Nuova Valle del 3.5.2009 – con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatori PARAFATI Gregorio, PARAFATI Riccardo e TETI Giuseppe per DUE gare, squalifica calciatori AQUILOTTI Gianluca, PAPASODARO Massimo e RIGILLO Mario per TRE gare, squalifica assistente di parte MONTISANO Vito fino al 30.06.2011).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante nonché il direttore di gara a chiarimenti;

RILEVA

L'arbitro della gara, sentito a chiarimento nel corso dell'odierna seduta, ha confermato di essere stato spintonato e minacciato dai calciatori della società San Vito Calcio nonché di essere stato colpito, da parte dell'assistente arbitrale Sig. Montisano della società San Vito Calcio, con l'asta della bandierina;

Le affermazioni del direttore di gara costituiscono fonte privilegiata alla quale questa commissione deve riferirsi nella decisione del ricorso;

Le circostanze riferite dal direttore di gara supportano la sua decisione di continuare la gara pro-forma al fine di evitare possibili ed ulteriori incidenti in campo e sugli spalti;

La decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata sia per quanto attiene il risultato della gara sia per quanto attiene le squalifiche irrogate che devono ritenersi congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi